

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 772 del 24/05/2021

Seduta Num. 25

**Questo** lunedì 24 **del mese di** maggio  
**dell' anno** 2021 **si è riunita in** video conferenza

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Corsini Andrea

**Proposta:** GPG/2021/782 del 17/05/2021

**Struttura proponente:** SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** L.R. N. 12/2020, ART. 16. APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DE MINIMIS NELLE ANNUALITÀ 2021 E 2022 PER SUPERFICI COLTIVATE A BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, AI SENSI DEL REG. (UE) 1408/2013 ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON AGREA PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Luca Rizzi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. n. 12 del 29 dicembre 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 - 2023 (Legge di stabilità regionale 2021)", art. 16 "Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero", con il quale al comma 1, si stabilisce che - al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio - la Regione è autorizzata, per la campagna 2021 e 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;

Considerato che:

- il citato art. 16, della predetta L.R. n. 12/2020 prevede altresì:
  - al comma 2, che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
  - al comma 3, che con la medesima suddetta deliberazione sono altresì stabiliti la tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento;
  - al comma 4, che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'[articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21](#);
  - al comma 5, che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2021 e 2022 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.500.000,00, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;

Visto altresì il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, così come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019, che prevede:

- l'applicazione del regime alle sole imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'erogazione di un importo di Euro 20.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una "impresa unica" nell'arco di tre esercizi finanziari, innalzabile fino a Euro 25.000,00 da parte degli Stati membri nel rispetto di determinate condizioni stabilite all'art. 3, comma 3 bis, del regolamento stesso;
- che gli aiuti "de minimis" siano considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa;
- che il periodo di tre esercizi finanziari venga determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;
- che i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti, che prevedono tra l'altro che, se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro ed il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari, cessa di applicarsi quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento stesso ed in particolare non è richiesta all'impresa interessata la dichiarazione relativa agli aiuti «de minimis» ricevuti nei tre esercizi finanziari;

Visti inoltre:

- il Decreto 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che all'art. 2 stabilisce che l'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e che

l'importo complessivo totale degli aiuti *de minimis* concessi nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019;

- le "Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN" redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e pubblicate il 2 ottobre 2018 sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e della Rete Rurale Nazionale;

Richiamati:

- il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Considerato:

- che con l'intervento regionale di che trattasi si intende favorire, per gli anni 2021 e 2022, la coltivazione della barbabietola da zucchero, praticata nell'ambito di rotazioni colturali, mediante un aiuto ad ettaro investito a barbabietola da zucchero, da destinare alla produzione dello zucchero, concesso sotto forma di aiuti *de minimis*, in applicazione di quanto stabilito dai citati Regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 316/2019, nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in essi riportati;
- che il regime di aiuto qui in esame si configura quale aiuto complementare rispetto all'aiuto su superficie connesso all'applicazione dell'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii. ed interessa i medesimi beneficiari;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii. sul finanziamento sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e ss.mm.ii. della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 e ss.mm.ii. della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Richiamati, altresì:

- il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 2, comma 3 nel quale viene previsto che le Regioni istituiscano appositi servizi ed organismi con funzioni di Organismo Pagatore, da riconoscersi con apposito provvedimento ministeriale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e sentita l'AGEA;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21, che ha istituito l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;

Atteso che l'art. 2, comma 4, della citata L.R. n. 21/2001 prevede che possa essere affidata ad AGREA, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;

Rilevato che il comma 4, dell'art. 16, della Legge Regionale n. 12/2020 stabilisce espressamente che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'[articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21](#) (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA));

Ritenuto, pertanto, di affidare ad AGREA la funzione di

esecuzione dei pagamenti relativi all'intervento di cui trattasi;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Viste inoltre:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 "Disposizioni per la Formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di Stabilità Regionale 2021);
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 "Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";
- la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 recante "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023" e s.m.i.;

Considerato che le attività istruttorie per la concessione degli aiuti *de minimis* di cui trattasi, per l'annualità 2021 si concludono entro il 28 febbraio 2022 e per l'annualità 2022 entro il 28 febbraio 2023 e che pertanto, secondo quanto previsto dalle norme in materia di contabilità e bilancio delle Regioni di cui al citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., i relativi oneri finanziari devono essere interamente imputati rispettivamente sugli esercizi finanziari 2021 e 2022;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:

- ad attivare l'intervento contributivo previsto dall'art. 16, della L.R. n. 12/2020 teso alla concessione di aiuti *de minimis* per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;
- a destinare all'aiuto di cui trattasi la somma complessiva di Euro 1.500.000,00 per ciascuno dei due anni di intervento (2021 e 2022) che trova copertura nell'ambito degli stanziamenti recati dal capitolo U18309 "Trasferimento All'agenzia Regionale per le

Erogazioni In Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti *de minimis* concessi dalla regione alle imprese agricole per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero (art. 3 L.R. 31 luglio 2020, n.5) del bilancio di previsione 2021-2023, anni di previsione 2021 e 2022;

- ad affidare ad AGREA per gli anni 2021 e 2022, mediante stipula di apposita convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti;
- ad approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
- ad approvare il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero mediante concessione di un aiuto *de minimis*, nella formulazione riportata negli Allegati B e C parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che funge anche da Avviso pubblico per la presentazione delle domande per annualità 2021;
- a demandare al Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, che vi provvederà con propri atti, la fissazione dei termini di presentazione delle domande di aiuto per l'annualità 2022 ed eventuali proroghe dei termini di presentazione delle domande per l'annualità 2021, nonché eventuali aggiornamenti dell'elenco delle varietà di barbabietola da zucchero di cui all'allegato C;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di Mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca provveda, per ciascuna annualità di intervento, con propri atti:

- a comunicare l'elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute al Servizio affari generali giuridici e finanziari che provvederà all'assunzione degli impegni di spesa in favore di Agrea, a carico del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anni di previsione 2021 e 2022 **e alla liquidazione delle relative risorse;**
- a completare l'adozione degli atti di concessione degli aiuti *de minimis* spettanti ai beneficiari sulla base

dell'elenco delle domande ammissibili entro il 28 febbraio 2022, per le domande a valere sull'annualità 2021, ed entro il 28 febbraio 2023 per le domande a valere sull'annualità 2022;

Richiamati:

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con modifiche con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 - ed in particolare i commi 2-undecies e 3-quinquies dell'art. 78, che hanno apportato modifiche ed integrazioni all'art. 83, commi 3, lettera e) e 3 bis, del D.Lgs. n. 159/2011;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023", ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

Richiamate altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- le seguenti proprie deliberazioni:
  - n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", e successive modifiche;
  - n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei



controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;
- n. 415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Vista la determinazione direttoriale n. 5624 del 31 marzo 2021 recante “Proroga degli incarichi dirigenziali e ad interim nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

#### **D E L I B E R A**

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di attivare per gli anni 2021 e 2022 l’intervento contributivo previsto dall’art. 16, della L.R. n.

12/2020, teso alla concessione di aiuti *de minimis* per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;

- 3) di affidare per gli anni 2021 e 2022, in applicazione di quanto previsto dal comma 4, dell'art. 16, della L.R. n. 12/2020, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna - mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001 - la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all'intervento di cui trattasi;
- 4) di approvare lo schema di convenzione biennale (a valere per gli anni 2021 e 2022) attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà, per la Regione, il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, che è autorizzato ad apportarvi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
- 5) di destinare, per ciascun anno di intervento (2021 e 2022), all'aiuto di cui trattasi la somma complessiva di Euro 1.500.000,00, che trova copertura nell'ambito degli stanziamenti recati dal capitolo **U18309** "Trasferimento All'agenzia Regionale per le Erogazioni In Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti *de minimis* concessi dalla Regione alle imprese agricole per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero (art. 3, L.R. 31 luglio 2020, n. 5)", del bilancio di previsione 2021- 2023, anni di previsione 2021 e 2022;
- 6) di approvare, inoltre, il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per gli anni 2021 e 2022 mediante concessione di un aiuto *de minimis*, nella formulazione riportata negli Allegati B e C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 7) di stabilire che il Programma Operativo di cui al precedente punto 6) costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione delle istanze di aiuto per l'annualità 2021;
- 8) di stabilire che il responsabile del Servizio

Organizzazione di mercato e sinergie di filiera provveda con propri atti:

- a comunicare, in ciascuna annualità, l'elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute, al Servizio affari generali giuridici e finanziari che provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa in favore di AGREA a carico del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anni di previsione 2021 e 2022, nonché alla liquidazione delle relative risorse secondo le modalità previste all'art. 2 dello schema di convenzione biennale di cui al punto 4);
  - a completare l'adozione degli atti di concessione degli aiuti de minimis spettanti ai beneficiari sulla base dell'elenco delle domande ammissibili entro il 28 febbraio 2022, per le domande a valere sull'annualità 2021, ed entro il 28 febbraio 2023 per le domande a valere sull'annualità 2022;
  - a stabilire specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma operativo qui approvato ed a disporre eventuali proroghe dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto per l'annualità 2021;
  - a fissare e pubblicare i termini di presentazione delle domande di aiuto per l'annualità 2022;
  - a definire eventuali aggiornamenti dell'elenco delle Varietà di sementi di barbabetola da zucchero di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 9) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 10) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, il Programma operativo di cui agli Allegati B) e C) approvati con la presente deliberazione.

- - -

**ALLEGATO A**

**Schema di Convenzione biennale (annualità 2021 e 2022) tra Regione Emilia-Romagna e Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna in attuazione della L.R. n. 21/2001, art. 2, comma 4.**

TRA

la Regione Emilia-Romagna di seguito denominata "Regione", C.F. 80062590379 - con sede legale in Bologna viale A. Moro 52 - rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la funzione presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - Viale della Fiera n. 8 Bologna - che interviene in qualità di Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2021

E

l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di seguito denominata "AGREA", C.F. 91215060376 - con sede in Bologna Largo Caduti del Lavoro n. 6 - rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la funzione presso AGREA stessa e che interviene in qualità di Direttore della medesima AGREA ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. 23 luglio 2001, n. 21

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

1. Oggetto della presente convenzione è la gestione, da parte di AGREA, delle attività inerenti alla funzione di esecuzione dei pagamenti degli aiuti *de minimis* che saranno concessi, per le annualità 2021 e 2022, per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali, in attuazione dell'art. 16 della L.R. n. 12/2020 e della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_/2021.

**Art. 2 - Attività e modalità di trasferimento delle risorse finanziarie**

1. E' affidata ad AGREA, per ciascuna annualità l'attività di effettuazione dei pagamenti dei contributi di cui all'art. 1, concessi e liquidati dalla Regione.

2. La Regione provvede al trasferimento ad AGREA in un'unica soluzione dell'importo complessivo annuale sulla base delle risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relative alle domande pervenute, al fine di consentire l'erogazione ai beneficiari nei tempi più brevi possibili.
3. Il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, al termine delle attività istruttorie, provvede ad adottare gli atti di liquidazione degli aiuti spettanti ai beneficiari, dandone comunicazione ad AGREA che effettuerà i relativi pagamenti. Il medesimo Servizio provvede alle eventuali attività di revoca e recupero degli aiuti indebitamente erogati.
4. AGREA rendiconta alla Regione l'utilizzazione delle somme assegnate per l'attuazione dell'intervento attraverso la presentazione di uno specifico tabulato per ciascuna annualità, contenente l'elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'esatta denominazione dell'impresa agricola e del CUAA, dei codici SIAN CAR e SIAN COR, dell'aiuto effettivamente pagato e della data del relativo pagamento.
5. AGREA è tenuta, per ciascuna annualità, a restituire alla Regione le eventuali somme residuanti dai pagamenti effettuati.

### **Art. 3 - Termini per la realizzazione delle attività**

1. La convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione e fino al termine delle attività di pagamento riferite alle due annualità di intervento che dovranno essere ultimate rispettivamente entro il primo semestre 2022 ed entro il primo semestre 2023.

### **Art. 4 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016**

1. In esecuzione dei compiti affidati dalla presente convenzione, AGREA effettua trattamento di dati personali di titolarità della Regione.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato, costituente parte integrante e sostanziale della citata convenzione, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo

n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

3. AGREA è, pertanto, designata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato alla presente convenzione.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

#### **Art. 5 - Sicurezza e riservatezza**

1. AGREA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione o richiesti per l'adempimento di obblighi previsti dalla normativa e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Regione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. AGREA è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. AGREA può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, fermo restando che AGREA sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. AGREA potrà citare i termini essenziali della convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione di AGREA a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Regione attinente alle procedure adottate da AGREA in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.
9. AGREA non potrà conservare copia di dati e programmi della Regione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Regione.

#### **Art. 6 - Norme regolatrici**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

#### **Art. 7 - Controversie**

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato da AGREA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra la Regione ed AGREA o, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.

#### **Art. 8 - Registrazione**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.
2. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, a cura e spese di AGREA.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione Emilia-Romagna	Per l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
Il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca Firmato digitalmente	Il Direttore Firmato digitalmente



## **ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

### **1. PREMESSE**

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della convenzione siglata tra la Giunta della Regione Emilia-Romagna e AGREA- Agenzia regionale per le erogazioni della Regione Emilia-Romagna (di seguito AGREA), designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Le Parti convengono quanto segue:

### **2. TRATTAMENTO DEI DATI NEL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**2.1** Fatto salvo l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, AGREA, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto della Regione, garantisce che:

**2.1.1** tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto della convenzione, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dalla Regione;

**2.1.2** non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dalla Regione e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

**2.1.3** non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dalla Regione, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

**2.1.4** prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà la Regione se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dalla Regione si ponga in violazione di Normativa applicabile;

**2.2** Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, AGREA si obbliga ad adottare:

**2.2.1** procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate alla Regione dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

**2.2.2** procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta della Regione dei dati personali di ogni interessato;

**2.2.3** procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dalla Regione;

**2.2.4** procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta della Regione.

**2.3** Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire alla Regione cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

**2.4** Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

**2.5** Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che la Regione intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### **3. LE MISURE DI SICUREZZA**

**3.1** Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

**3.2** Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

**3.3** Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti alla Regione, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

**3.4** Il Responsabile del trattamento dà esecuzione alla convenzione in aderenza alle policy della Regione in materia di privacy e sicurezza informatica, tra le quali:

- **Determinazione n. 4137/2014** "Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna", in caso di sviluppo di soluzioni informatiche.
- **Determinazione n. 19529 del 23/11/2018** "[Disciplinare tecnico per le verifiche di sicurezza sul sistema informativo regionale](#)"

ed eventuali successivi aggiornamenti delle medesime policy.

Le stesse sono consegnate a seguito della firma del presente accordo.

#### **4. ANALISI DEI RISCHI, PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT**

**4.1** Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dalla Regione sui trattamenti di dati personali cui concorre AGREA, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dalla Regione per affrontare eventuali rischi identificati.

**4.2** AGREA dovrà consentire alla Regione, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

**4.3** In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati

personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

**4.4** Il Responsabile del trattamento dà esecuzione alla convenzione in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dalla Regione e specificatamente comunicate.

## **5. SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE I TRATTAMENTI - DESIGNAZIONE**

**5.1** Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto della Regione.

**5.2** Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando alla Regione le evidenze di tale formazione.

**5.3** Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella Convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso AGREA è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

## **6. SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

**6.1** Nell'ambito dell'esecuzione della convenzione, AGREA è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione della Regione ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di

trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

**6.2** Su specifica richiesta della Regione, AGREA dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con la Regione un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

**6.3** In tutti i casi, AGREA si assume la responsabilità nei confronti della Regione per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che AGREA abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

## **7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL'AREA ECONOMICA EUROPEA**

**7.1** La Regione non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

## **8. CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI**

**8.1** AGREA provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione della presente convenzione al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dalla Regione, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

**8.2** Alla cessazione della convenzione e, conseguentemente del presente Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione della Regione, essere

distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà della Regione.

**9. AUDIT**  
**9.1** AGREA si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte della Regione.

**9.2** AGREA consente, pertanto, alla Regione l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi SubResponsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che AGREA, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

**9.3** L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

**9.4** Il rifiuto di AGREA di consentire l'audit alla Regione comporta la risoluzione della convenzione.

## **10. INDAGINI DELL'AUTORITÀ E RECLAMI**

**10.1** Nei limiti della normativa applicabile, AGREA o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio la Regione di qualsiasi

a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine

b) istanza ricevuta da soggetti interessati

AGREA fornisce, in esecuzione della convenzione e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza alla Regione per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o

comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

## **11. VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI NOTIFICA**

**11.1** AGREA, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata alla Regione nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del *data breach*;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza,



compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi

**11.2** AGREA deve fornire tutto il supporto necessario alla Regione ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con la Regione, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. AGREA non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto della Regione.

## **12. RESPONSABILITA' E MANLEVE**

**12.1** AGREA tiene indenne e manleva la Regione da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte di AGREA delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

**12.2** A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, AGREA:

**13.3.1** avverte, prontamente ed in forma scritta, la Regione del Reclamo

**13.3.2** non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con la Regione;

**13.3.3** non transige la controversia senza il previo consenso scritto della Regione;

**13.3.4** fornisce alla Regione tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

## **GLOSSARIO**

“**Garante per la protezione dei dati personali**”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“**Dati personali** ”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“**GDPR**” o “**Regolamento**”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“**Normativa Applicabile**”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“**Appendice Security**”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“**Reclamo**”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“**Titolare del Trattamento**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

**“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

**“Responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

**“Pseudonimizzazione”**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile

**Reg. (UE) n. 1408/2013 e L.R. 12 del 29 dicembre 2020, art. 16. Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per le annualità 2021 e 2022 mediante concessione di un aiuto *de minimis* - Programma Operativo**

## **1. Obiettivi**

La barbabietola da zucchero è una coltura indispensabile al mantenimento di corretti avvicendamenti colturali nei comprensori produttivi dell'Emilia-Romagna. La possibilità di praticare adeguate rotazioni colturali è particolarmente importante sia per il mantenimento della produttività delle colture che entrano nell'avvicendamento, sia per conservare le caratteristiche agronomiche dei suoli, sia per prevenire l'insorgere di problematiche fitosanitarie e, in taluni casi, anche per evitare conseguenze negative per la salubrità degli alimenti.

L'intervento è utile al fine di garantire gli investimenti in termini di superficie bieticola che stanno ancora risentendo degli effetti negativi della cessazione del regime comunitario delle quote zucchero e delle politiche commerciali aggressive delle imprese saccarifere del Nord Europa ed extra europee, nonché dei surplus produttivi dei principali player operanti a livello internazionale.

Con il presente Programma operativo la Regione si propone di favorire la coltivazione della barbabietola da zucchero destinata all'industria saccarifera, praticata con l'utilizzo di semente certificata, confettata e di varietà idonee all'impiego nella medesima industria.

Per raggiungere tali obiettivi il presente Programma Operativo destina un aiuto ad ettaro investito a barbabietola da zucchero destinata all'industria saccarifera, concesso sotto forma di aiuti *de minimis*, secondo quanto fissato dal Reg. (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 316/2019, e in applicazione del D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. L'aiuto in oggetto è erogato esclusivamente in favore degli agricoltori che inseriscono la barbabietola da zucchero negli ordinamenti colturali e utilizzano sementi certificate, confettate e di varietà caratterizzate per l'areale, per le condizioni di coltivazione nelle quali vengono impiegate e per l'idoneità alla trasformazione in zucchero, assicurando così l'estrinsecazione dei vantaggi ambientali che la

barbabietola da zucchero stessa apporta negli avvicendamenti colturali nei quali è inserita.

La "caratterizzazione per l'areale e le condizioni di coltivazione" è un requisito che tiene conto di una serie di parametri - quali: produttività, zone geografiche e climatiche di coltivazione, resistenza a fitopatie - idonei a fornire agli agricoltori le informazioni fondamentali sulla scelta che devono operare e sulle conseguenti azioni da seguire per l'ottimizzazione dei risultati.

## **2. Dotazione finanziaria**

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma operativo è quantificato in Euro 1.500.000,00 per ciascuna annualità, 2021 e 2022.

## **3. Entità e limiti dell'aiuto regionale**

L'entità dell'aiuto regionale è stabilita come segue:

- a) l'importo massimo dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a barbabietola da zucchero è definito in Euro 150,00;
- b) l'importo effettivo dell'aiuto per ettaro sarà quantificato in ciascuna annualità in base al rapporto tra la somma destinata all'intervento ed il numero totale degli ettari ammissibili risultante dall'istruttoria effettuata sulle domande di aiuto, incluse le verifiche di cui al successivo punto c);
- c) l'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 25.000,00 per "impresa unica" nel triennio, comprensivo di eventuali altri aiuti *de minimis concessi* secondo quanto fissato dal Reg. (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 e dal D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Per triennio si intende l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti.

Gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere tali aiuti "de minimis", indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi.

## **4. Superficie ammissibile e condizioni di coltivazione**

La superficie ammissibile all'aiuto è quella coltivata nel territorio della Regione Emilia-Romagna a barbabietola destinata alla produzione di zucchero, nell'annualità di

presentazione della domanda, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) utilizzo di varietà, tra quelle indicate nell'elenco di cui all'allegato C, con attitudine alla trasformazione zuccherina, caratterizzate per l'area e le condizioni di coltivazione nelle quali vengono impiegate;
- b) impiego di un quantitativo minimo di seme pari a 120.000 semi per ettaro (quantitativo a suo tempo previsto per la concessione del premio ex art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 dalla circolare AGEA ACIU 203 del 7 marzo 2010).

#### **5. Imprese beneficiarie**

Possono accedere agli aiuti le imprese agricole che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- abbiano presentato, nell'annualità di riferimento, la Domanda Unica di Pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i., comprensiva del quadro relativo all'art. 52 del medesimo Regolamento, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna o altro Organismo pagatore, per superfici bieticole situate nel territorio regionale;
- siano in possesso del fascicolo aziendale di cui all'art. 3 del D.M. MIPAAF n. 162 del 12/01/2015, debitamente aggiornato e validato;
- non abbiano procedure fallimentari o assimilabili, in corso;
- coltivino la barbabietola da zucchero secondo le condizioni di cui al precedente punto 4.

Nell'ipotesi in cui vi sia stato un mutamento nella conduzione dei terreni indicati nella Domanda Unica per successione *mortis causa* o trasformazione societaria, il successore/subentrante potrà comunque presentare domanda dimostrando tale condizione.

#### **6. Modalità di presentazione delle domande**

Le imprese agricole di produzione in possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti 4. e 5. che intendono accedere agli aiuti qui disciplinati presentano apposita domanda alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, esclusivamente attraverso il sistema informativo SOP, per il tramite dei CAA o come utente internet esclusivamente con firma digitale. Sono escluse domande cartacee.

Per l'annualità 2021 le domande potranno essere presentate a decorrere dal 1° giugno 2021 e fino alle ore 13,00 del 30 giugno 2021, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con atto del Responsabile del Servizio competente.

Per l'annualità 2022 la data di apertura e chiusura del bando verrà definita con un atto del Responsabile del medesimo Servizio, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia dei documenti fiscali attestanti l'acquisizione del seme (omaggi inclusi) riportante la/le varietà e la quantità ed eventuali documenti fiscali comprovanti la restituzione del seme non utilizzato; tali documenti sono acquisiti e conservati nel fascicolo aziendale al fine di eventuali controlli. Non è consentito l'impiego di sementi rimanenti da semine di annualità precedenti.
- fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
- *(solo per i soggetti con fascicolo aziendale non di competenza regionale)* copia della Domanda Unica di pagamento riferita all'annualità di presentazione della domanda de minimis.

La superficie coltivata a barbabietola da zucchero indicata in domanda deve essere coerente con quella riportata nella Domanda Unica di Pagamento, che deve contenere la richiesta di aiuto nel quadro di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i..

## **7. Istruttoria e concessione degli aiuti**

Il Servizio regionale competente acquisite le domande di aiuto procede, attraverso il sistema informatico:

- a verificare:
  - la presenza della richiesta di aiuto nel quadro di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
  - che la posizione del richiedente nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole sia validata;
  - la coerenza della superficie indicata in domanda rispetto a quella riportata nella citata Domanda Unica di Pagamento. Nel caso di non corrispondenza verrà tenuta in considerazione quella inferiore tra le due;
  - il rispetto degli impegni agro-ambientali assunti



(varietà e quantità di seme) come individuati nel presente programma operativo;

- a formare un elenco delle domande pervenute, comprensivo della denominazione dell'impresa richiedente e del Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA), contenente le risultanze delle verifiche effettuate. Tale Elenco è trasmesso al Servizio affari generali, giuridici e finanziari della Direzione Generale Agricoltura caccia e pesca;
- ad estrarre dall'elenco suddetto un campione di domande pari ad almeno il 5% da sottoporre ai seguenti controlli:
  - rispetto degli impegni agro-ambientali assunti dal richiedente attraverso il documento fiscale attestante l'acquisizione del seme delle varietà individuate e del quantitativo di seme utilizzato, così come previsto al punto 4 del presente programma;
  - l'assenza in capo ai richiedenti di procedure fallimentari;
- stabilire l'importo potenziale minimo di aiuto de minimis per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero in base al rapporto tra la somma destinata all'intervento ed il numero totale degli ettari del citato elenco e, sulla base di tale importo potenziale, definire l'ammontare dell'aiuto de minimis riferibile a ciascun richiedente;
- verificare per ciascun richiedente, attraverso le informazioni presenti nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", che il potenziale aiuto richiesto trovi capienza nel rispetto del limite previsto dai Regolamenti unionali per l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti e, se del caso, provvede a riportare l'aiuto concedibile entro il predetto limite;
- definire, sulla base degli esiti della verifica di cui al precedente punto, l'importo effettivo di aiuto de minimis per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero e l'ammontare dell'aiuto de minimis spettante a ciascun richiedente.

Il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvede a completare l'adozione degli atti di concessione degli aiuti de minimis spettanti ai beneficiari in relazione agli esiti dell'istruttoria compiuta, individuando al contempo eventuali esclusioni dall'aiuto, entro il 28 febbraio 2022 per le domande presentate nell'annualità 2021 ed entro il 28 febbraio 2023

per le domande presentate nell'annualità 2022.

## **8. Liquidazione degli aiuti concessi**

Il Servizio competente provvede, con appositi atti, alla liquidazione del contributo concesso ai beneficiari.

La liquidazione è disposta previa verifica della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del beneficiario attraverso la procedura del DURC on line, nonché della documentazione antimafia di cui al D.L.gs n. 159/2011 e s.m.i., qualora si renda necessario sulla base delle soglie definite dalla legge.

I provvedimenti di liquidazione sono trasmessi ad AGREA per la successiva fase di pagamento.

Nei provvedimenti di liquidazione sono riportati anche gli esiti della verifica del DURC on line ed, in caso di posizione contributiva INPS o INAIL non regolare, l'importo del relativo debito, affinché AGREA provveda ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D.L. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il Servizio competente provvede ad effettuare se necessario le attività di recupero degli aiuti erogati indebitamente.

## **9. Servizio competente e responsabile del procedimento**

Il Servizio regionale competente è il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna (BO). Indirizzo PEC:

[agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it).

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rizzi, Titolare della Posizione organizzativa "Grandi colture e sistemi di auto controllo", del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

## **10. Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente.

**Allegato: C****Varietà di sementi di barbabietola da zucchero**

<b>Nome Varietà</b>
ARABESQUA KWS
ARUM
BARBATE
BENVENUTA KWS
BTS 1740
BTS 1820 N
BTS SMART 9145 N
BTS SMART 9635
BTS SMART 9775 N
CITRUS
HELSINKI
KIPUNJI SMART
OTTAVIA KWS
RHINOCEROS
SANDPIPER SMART
SATIE
SMART ALAMEA KWS
SMART SEPHORA KWS
SPIDER
BALEAR
BALI
BAMBOU
BENIAMINA KWS
BISON
BTS 2730
BTS 555
BTS 5950N
BTS 6990
BTS 8840
EINSTEIN
ELISKA KWS
ESSENZIA KWS
FERRET
FIAMMETTA KWS
GIACOMINA KWS
GREGORIA KWS

MARINELLA KWS
MELINDIA KWS
MERADONNA KWS
MOHICAN
MOLIERE
NINFEA
OCTOPUS
PORTAL
PREZIOSA KWS
RAISON
SEBASTIANA KWS
SMART BELAMIA KWS
SMART BRIGA KWS
SMART DJERBA KWS
SMART IMOLA KWS
SMART RENJA KWS
TESLA
TONGA
YUCATAN

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Renzo Armuzzi, Responsabile del SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/782

IN FEDE

Renzo Armuzzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/782

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 772 del 24/05/2021

Seduta Num. 25

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi